

CAMERA DEI DEPUTATI N. 287

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SCOZZARI, DANIELI

Abolizione delle norme sulla pena di morte
nei codici penali militari

Presentata il 20 aprile 1994

ONOREVOLI COLLEGHI! — Fra i provvedimenti che non hanno potuto essere adottati nel corso della scorsa legislatura, ve n'è uno dalla rilevanza pratica assai limitata, ma di grande importanza ideale e simbolica: ci riferiamo alla decisione di abolire la pena di morte, così come prevista dal codice penale militare di guerra. Facendo seguito ad una iniziativa di *Amnesty International*, indiscussa organizzazione per la difesa dei diritti umani e Premio Nobel per la pace, nota per il suo impegno contro la pena capitale in ogni parte del mondo, abbiamo deciso di riproporre tale questione di fortissima rilevanza simbolica in ambito internazionale ma anche concreta, per quanto riguarda le missioni all'estero dei soldati italiani. Ancora oggi, infatti, i nostri soldati impegnati in missioni all'estero sono passibili di pena di morte in base a norme adottate nel 1941, in un'epoca, cioè, assai lontana da noi se si

considerano la sensibilità e le opinioni diffuse in fatto di pena capitale. Norme adottate, soprattutto, in un momento assai particolare, con il regime fascista ancora in piedi e la seconda guerra mondiale che infuriava sconvolgendo il modo di sentire e i valori di milioni di persone. La pena di morte, quale ancora oggi prevista nel codice penale militare di guerra, nasce in questo contesto. Rappresenta, in altre parole, per il nostro Paese, null'altro che un residuo bellico, ereditato per di più da un regime autoritario.

Avremmo voluto che tale pena fosse già del tutto cancellata dalle nostre leggi. Invece, sono punibili con la morte, nel 1994 come nel 1941, 48 reati diversi commessi non solo da soldati italiani eventualmente impegnati in una « guerra », bensì, in termini ben più generali, da soldati italiani impegnati in spedizioni all'estero per operazioni militari, ancorché in tempo di

pace. Ad esempio, passibili di fucilazione sarebbero stati anche i soldati italiani che, all'inizio del 1991, sono stati impegnati nel conflitto nel Golfo Persico anche se questo non fu, appunto, qualificato come « guerra » se non fosse stato che il Governo, sollecitato da associazioni e gruppi parlamentari, emanò per quella occasione il decreto-legge 23 agosto 1990, n. 247, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1990, n. 298, in cui si stabiliva (articolo 3, comma 4) l'applicazione del codice penale militare di pace, il quale non contempla più, in conformità con il precepto costituzionale, la pena capitale. Si è trattato in quel caso di un provvedimento *ad hoc*, relativo ad una situazione concreta così come il decreto-legge 1° febbraio 1993, n. 21, concernente la missione in Somalia e in Mozambico, che al comma 5 dell'articolo 1 detta un'analoga disposizione; sono misure da valutare assai positivamente, ma nate proprio dalla necessità ed urgenza di rispondere ad un problema che ora possiamo e dobbiamo togliere di mezzo in maniera ben più definitiva. Un problema che siamo in grado di risolvere compiendo una scelta di civiltà.

Durante la decima legislatura il Parlamento quella scelta non era riuscito a compierla per mancanza di tempo, anche se un certo cammino era stato percorso. Nel 1989 *Amnesty International* aveva organizzato una campagna internazionale per l'abolizione della pena di morte e nel mese di agosto si era svolto un intenso dibattito alla Camera dei deputati, sulle mozioni in materia presentate da esponenti di diversi gruppi. Da quel dibattito, i cui resoconti rappresentano un documento assai significativo, scaturirono tre progetti di legge abolizionisti assegnati alla Commissione giustizia. Quasi trentamila cittadini italiani avevano firmato una petizione in cui si chiedeva la discussione delle proposte abolizioniste, ma quei progetti, purtroppo, non sono arrivati in Aula.

Gli Stati che hanno abolito da poco la pena di morte lo hanno fatto, in genere, per tutti i reati, senza prevedere eccezioni.

Gli Stati che hanno, invece, già da decenni o addirittura da secoli abolito la pena di morte per i soli reati ordinari giungono di solito, prima o poi, all'abolizione completa ma impiegano molto tempo. Il Portogallo e i Paesi Bassi hanno impiegato oltre cento anni, la Norvegia 74 la Svezia e la Danimarca rispettivamente 51 e 45. Tale rilievo merita di essere preso in considerazione, così come la circostanza che nel nostro paese la questione della pena di morte, com'è ancora prevista, sia pure in casi particolari, ha ricevuto assai poca attenzione. Forse si è diffusa la sensazione che le ipotesi previste dal codice penale militare di guerra non sono facilmente verificabili (nonostante quello che si è detto sul contingente italiano nel Golfo Persico e nonostante il ricordo della proposta, avanzata una decina di anni fa, di considerare zone di guerra interna, proprio al fine di applicarvi la pena di morte, le regioni meridionali infestate dalla mafia, secondo un modello in verità sperimentato da paesi assai poco democratici).

Ma, a prescindere da queste considerazioni, il problema che abbiamo di fronte, in realtà, è un altro: esiste davvero qualche cosa che, in relazione al problema del mantenimento o meno della pena capitale, giustifica una soluzione diversa per il tempo di guerra? Noi crediamo di no. Siamo del parere che gli argomenti abolizionisti, una volta accolti, debbano avere validità generale.

Innanzitutto, se la pena di morte è, come noi fermamente crediamo, una violazione del diritto alla vita, lo è sempre, e non solo in tempo di pace. Vi è chi sostiene che, in tempo di guerra, non possa dirsi sacra la vita di un traditore che ha messo a repentaglio e disprezzato la vita di tanti o tantissimi innocenti e argomenta, inoltre, che in guerra il valore della vita umana inevitabilmente si abbassa, essendo la morte ovunque presente. Ma anche a volere ammettere che si dovesse essere a volte costretti ad accettare il fatto della guerra, dobbiamo necessariamente accettarne anche le pretese conseguenze logi-

che? A noi queste conseguenze logiche, queste implicazioni necessarie, sembrano piuttosto degli effetti brutalizzanti.

« L'erba ricresce in fretta sul campo di battaglia, ma non sotto la forca » diceva Winston Churchill.

Vi è poi chi ha sostenuto che l'abolizione della pena di morte per reati quali il tradimento avrebbe l'effetto di farli apparire meno gravi e che la vita di coloro che dai traditori sono messi in pericolo sarebbe meno protetta. Ma uno Stato che mantiene la pena di morte per i propri cittadini, sia pure per i colpevoli di reati abominevoli, non sta forse, a sua volta, privando del suo valore assoluto la vita umana? Non sta affermando che togliere la vita non è un fatto del tutto intollerabile, essendo in taluni casi ammesso? Che senso ha uccidere chi uccide per dimostrare alla società che non è giusto uccidere, che non è accettabile tradire? È una domanda che non ha mai trovato, a nostro avviso, una risposta adeguata e convincente.

Nell'argomentare il mantenimento della pena capitale per i reati commessi in guerra in diversi Paesi, si è fatto anche riferimento all'esigenza di mantenere la disciplina dei soldati e di tenerne alto il morale, nonché alla necessità di prevenire, in momenti in cui l'ordine pubblico è in crisi, la diffusione della giustizia privata.

Ma, può mai essere accettabile che una pena, la più dura delle pene, sia giustificata a titolo di necessità militare? È quest'ultima una categoria che, per importante che possa essere, esula comunque dalla questione del singolo reato e del singolo responsabile e come tale non ha nulla a che vedere con la giustizia. Non della giustizia, in altre parole, sarebbe espressione in questo caso la pena capitale inflitta al traditore o al disertore, ma delle esigenze imposte dal conflitto. E ciò è senza dubbio incompatibile con la nostra civiltà giuridica. Quanto alla funzione di prevenire la giustizia privata, è la storia (compresa la storia recente del conflitto jugoslavo) a smentire che la previsione (e anche l'applicazione) della pena capitale

possa impedire gli omicidi a carattere politico, etnico o religioso.

La guerra non favorisce i processi equi, in quanto le procedure adottate sono necessariamente sommarie. I processi si svolgono di solito a porte chiuse, ed è più difficile che possa svolgersi un regolare giudizio di appello (il che, in tempi ordinari, è considerato una garanzia minima di equità, persino per reati punibili con pene assai leggere). Il rischio di errori, dunque, aumenta, aumenta verticalmente il rischio di abusi, politici o personali, e di esecuzioni inique ed arbitrarie. Le emozioni collettive sono forti e a volte anche le istanze di vendetta. I « traditori » di una parte sono gli eroi dell'altra e vengono uccisi o celebrati a seconda che si trovino al di qua o al di là di un confine. Anche le valutazioni dei fatti storici mutano, a volte con rapidità impressionante. Uccidendo, si rendono definitive le conseguenze di visioni e valutazioni destinate a mutare, forse, nel giro di pochi anni o addirittura di pochi mesi o settimane.

La pena di morte, dunque, viola il diritto alla vita, non serve a conseguire gli scopi che i suoi fautori le attribuiscono e porta a commettere ingiustizie gravissime, anche, e soprattutto, in tempi di guerra. Quel residuo bellico, dunque, che ci portiamo appresso dal 1941 andrebbe finalmente ed al più presto rimosso, perché, anche se le sue conseguenze pratiche sono assai marginali, rappresenta nondimeno un ostacolo ideale al nostro progresso civile.

Giova peraltro ricordare che nel settembre del 1992 anche la Svizzera ha eliminato la pena di morte dal codice penale militare di guerra.

L'eliminazione definitiva della pena di morte dal nostro ordinamento rappresenterebbe un segnale forte rivolto a tutti quei Paesi che non solo mantengono la pena capitale ma nei quali le esecuzioni sono regolarmente eseguite.

Questo gesto da parte del nostro Parlamento costituirebbe peraltro una sostanziale adesione alle campagne rivolte all'eliminazione della pena di morte in tutte le nazioni del pianeta.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Sono abrogati il numero 1 del primo comma dell'articolo 22, e gli articoli 25, 404 e 428 del codice penale militare di pace, nonché gli articoli 25, 241, 290, 291, 292, 293 e 294 del codice penale militare di guerra.

2. È soppresso ovunque ricorra nei codici di cui al comma 1 ed in ogni altra legge penale militare il riferimento alla pena di morte.

ART. 2.

1. I reati previsti dal codice penale militare di guerra per i quali è prevista la pena di morte sono puniti con la massima pena prevista dal codice penale.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.